



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Regolamento comunale per l'utilizzo del "Parco Giochi di Marsure di Sotto" e dell'area coperta ivi presente

Approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 29.04.2009
Modificato con deliberazione del C.C. n. 42 del 01.07.2010

ART. 1

L'area verde di proprietà comunale denominata "Parco Giochi di Marsure di Sotto", nel territorio del Comune di Povoletto, è vincolata alle disposizioni del presente Regolamento ed è destinata all'uso della popolazione.

ART. 2

Il Parco Giochi, come prima individuato, è costituito, tra l'altro, da un'area coperta; l'area coperta può essere destinata all'utilizzo per feste per bambini fino all'età di 14 anni.

E' necessario da parte degli utilizzatori del Parco Giochi il rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza, anche se non specificatamente elencate nel presente regolamento.

In ogni caso, eventuali responsabilità devono ritenersi a carico dell'utilizzatore del parco stesso, compresa l'area coperta.

Nel Parco Giochi l'Amministrazione comunale o altri soggetti potranno organizzare manifestazioni a carattere artistico, culturale e ricreativo, compatibili con l'uso della struttura.

I soggetti terzi dovranno in ogni caso fare richiesta all'Amministrazione comunale, con le modalità del successivo articolo 6 per quanto compatibili, esclusa la limitazione del numero dei partecipanti, entro un congruo termine dalla data di programmazione dell'evento.

ART. 3

Nel Parco Giochi è espressamente vietato:

- sporcare,
- gettare immondizie, rifiuti, carte o altro, nonché danneggiare panchine e attrezzature per lo svago dei bambini;
- accedere con biciclette o veicoli in genere (limitazione non valida per i bambini fino ai 6 anni di età);
- accedere con cani e altri animali anche se a guinzaglio;
- sostare oltre l'orario stabilito di cui al successivo art. 4;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da parte di chi ha superato il 14° anno di età;
- cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e Regolamenti.

ART. 4

L'orario di accesso stabilito è il seguente:

Orario Invernale (dal 1 ottobre al 31 marzo):

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Orario Estivo (dal 1 aprile al 30 settembre):

dalle ore 8.00 alle ore 21.00

Il Comune di Povoletto, con proprio provvedimento, potrà prolungare l'orario in occasioni particolari.

ART. 5

L'utilizzo dell'area coperta del Parco Giochi è vincolato ad apposita concessione della stessa da parte del Comune, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 2.

La concessione può essere rilasciata ad un numero massimo di tre richiedenti, con medesimo orario, con un limite di venticinque bambini a testa, ma per un totale complessivo non superiore a cinquanta bambini.

La priorità di assegnazione dell'area coperta è stabilita dall'ordine temporale di presentazione delle domande.

L'area coperta potrà essere concessa anche a richiedenti che non siano residenti nel Comune di Povoletto.

La concessione è subordinata altresì al versamento presso la Tesoreria Comunale della quota di partecipazione alle spese stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Le prenotazioni non possono essere effettuate prima di 30 giorni dalla data richiesta.

ART. 6

La domanda di concessione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal richiedente. Essa deve contenere:

- a) generalità del richiedente, codice fiscale del medesimo;
- b) programma della/e attività che si intende svolgere ed il numero dei partecipanti (massimo venticinque);
- c) generalità della persona responsabile dell'attività programmata, tempo e modi di utilizzo dell'area coperta;
- d) dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento;
- e) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, durante la permanenza nell'area, per uso difforme rispetto al presente regolamento e alle disposizioni di legge.
- f) dichiarazione di assunzione di responsabilità per l'asportazione autonoma dei rifiuti prodotti.

ART. 7

Chi accede al Parco è tenuto ad un comportamento corretto e decoroso.

In ogni caso il concessionario è tenuto a lasciare l'area coperta in condizioni di ordine e pulizia tali da renderla idonea ad eventuali successive utilizzazioni, asportando autonomamente i rifiuti prodotti.

ART. 8

I concessionari sono responsabili di ogni danno provocato.

Dei danni cagionati o constatati dovrà essere data tempestiva notizia all'Amministrazione Comunale.

Il danno dovrà essere risarcito. In ogni caso contrario l'Amministrazione si riserva ogni azione ritenuta idonea al raggiungimento di questo obiettivo.

ART. 9

Le infrazioni al presente regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 50,00 (cinquanta/00) fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) con le modalità previste dalla legge.

ART. 10

Il presente regolamento, entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.